



**FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE
PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO
DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE/GHIAINO
SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELGOMBERTO
STAGIONE INVERNALE 2019-2020**

Art. 1: Oggetto e durata dell'appalto.

L'appalto riguarda il servizio di trattamento antighiaccio e lo sgombero della neve da tutte le strade del territorio comunale, con decorrenza dal 20/11/2019 e scadenza al 31/03/2020 – stagione invernale.

Per la migliore individuazione delle strade comunali dovrà essere consultato lo stradario, disponibile sul PRG on-line del comune di Castelgomberto, seguendo il seguente percorso:

<https://www.lzi.it/mappeweb/castelgomberto/main.php>

sul cartiglio laterale a sinistra selezionare da:

“Altra mappe”: Open Street Map

e da “Temi Aggiuntivi”: STRADARIO.

Per “*servizio di sgombero neve*” si intendono tutte le operazioni necessarie alla movimentazione della massa di neve che ricopre la carreggiata stradale (comprese le intersezioni degli incroci stradali) mediante idonei mezzi spartineve, al fine di liberare la strada e renderne possibile la sicura e agevole percorrenza. Sono, altresì, compresi i lavori necessari alla rimozione di lastre di ghiaccio residue e gli allargamenti in corrispondenza degli accessi laterali pubblici.

Per “*trattamento antighiaccio*” si intendono le operazioni di spargimento di ghiaino miscelato a sali clorurati, eseguite con spargitore meccanico a traino o caricato su altro mezzo, compreso ogni onere per consumi e conducente, mentre i materiali di consumo verranno forniti dall'Amministrazione comunale, al fine di prevenire (intervento “in allerta”) o di contrastare (intervento “in emergenza”) il congelamento a terra e la scivolosità dei piani viabili.

I servizi di cui sopra devono essere resi con mezzi idonei, omologati, a norma con le misure di sicurezza ed avvalendosi di personale in regola con le vigenti normative di previdenza, assistenza, sicurezza secondo i contratti nazionali vigenti.

I servizi di cui sopra costituiscono servizi pubblici e la loro interruzione costituisce per la Ditta affidataria “interruzione di pubblico servizio” con tutte le conseguenze di legge.

Il servizio inizierà in data 20/11/2019, anche in pendenza di stipula del contratto (sulla piattaforma MEPA) e scadrà il 31/03/2020.

Potranno essere richiesti interventi straordinari anche al di fuori dei periodi predetti, per particolari avverse situazioni meteorologiche; in questi casi, i compensi restano, comunque, quelli fissati dall'art. 3 del presente Foglio Condizioni e la Ditta non ha diritto di pretendere nessun compenso aggiuntivo.

Art. 2: Modalità e tempi di intervento, modalità di esecuzione del servizio.

Il servizio dovrà tener conto dei gradi di priorità di intervento, valutati in sede previsionale dall'Amministrazione appaltante, ovvero in occasione del verificarsi degli eventi.

L'appaltatore inizierà l'apertura delle strade non appena la caduta della neve avrà raggiunto lo spessore minimo di 7 cm in qualsiasi punto del territorio da servire, senza dover attendere alcun ordine verbale o scritto da parte dell'Amministrazione, salvo diversa direttiva dell'Ufficio Tecnico Comunale.

L'appaltatore potrà anche ricevere la chiamata in servizio, comunicata anticipatamente con messaggio di pre-allerta dal personale dell'Amministrazione Comunale (Sindaco, Assessore, Ufficio Tecnico) qualora a suo giudizio, o a seguito di segnalazioni di allerta meteo pervenute, preveda condizioni meteo in peggioramento per le ore immediatamente successive.

La comunicazione di pre-allerta potrà essere fatta anche con margine di anticipo più ampio (es. prima dei fine settimana, festività, ore serali per la notte, ecc.), quando il personale dell'Amministrazione, non possa garantire negli orari previsti per l'allerta, la costante presenza presso i rispettivi centri operativi di coordinamento.

Le comunicazioni di pre-allerta autorizzano le ditte ad intervenire automaticamente al verificarsi delle condizioni previste, senza nessuna ulteriore comunicazione, secondo le modalità operative di seguito indicate.

In linea generale sulla scorta delle esperienze pregresse e compatibilmente con le procedure di gestione indicate nel Sistema di Allertamento Regionale, si può ipotizzare l'intervento secondo lo schema seguente:

1. una prima operazione preventiva (operazione in "allerta") di trattamento antighiaccio prima dell'inizio della precipitazione nevosa, o durante le prime manifestazioni dell'evento, sempre che lo stato delle precipitazioni (particolarmente abbondanti e aderenti) non siano tali da rendere insufficiente l'azione stessa: tale circostanza sarà verificata di volta in volta dall'operatore che, a stretto contatto con il personale dell'Amministrazione appaltante, seguirà le indicazioni da questi impartite;
2. l'operazione di sgombero neve verrà eseguita in un secondo momento e/o non appena lo strato nevoso, in qualsiasi punto del territorio, o della zona di competenza avrà raggiunto uno spessore minimo di cm 7: il servizio dovrà essere effettuato seguendo l'ordine di priorità che verrà impartito dal personale dell'Amministrazione appaltante (dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal Capo Operai Comunale, dall'Assessore alla Protezione Civile o da un suo delegato); in mancanza di direttive specifiche, la Ditta darà, comunque, avvio allo sgombero di propria iniziativa, secondo le priorità che riterrà più opportune, nell'attesa di disposizioni dal personale referente per l'Amministrazione appaltante (indicato in precedenza);
3. un ulteriore trattamento antighiaccio di contrasto (in "emergenza") dovrà essere eseguito in tempi successivi e, comunque, non appena si profili il pericolo o si verifichi l'eventualità di nuova formazione di ghiaccio nelle carreggiate appena pulite.

I trattamenti antighiaccio potranno essere richiesti anche indipendentemente dalla presenza o meno di neve, e in tratti limitati della viabilità comunale, per particolari esigenze legate a condizioni atmosferiche e/o stradali (quali esposizione localizzazione nel territorio, condizioni del fondo, ecc.), a seguito di segnalazioni pervenute all'Ufficio tecnico o, comunque, su indicazione del personale dell'Amministrazione come sopra descritto.

Salvo i casi di intervento in emergenza, o di esigenze particolari richieste o impartite dall'U.T., le operazioni in strada, soprattutto di trattamento antighiaccio, dovranno avvenire preferibilmente nelle ore serali o notturne, e in ogni caso in orari tali da limitare disagi al traffico, anche al fine di garantirne lo svolgimento senza rischi o pregiudizi verso terzi.

Per particolari esigenze, potranno essere richiesti dall'Amministrazione comunale anche interventi straordinari, oppure in aree, parcheggi o piazzali di interesse pubblico o, comunque, ad utilizzo pubblico (*per esempio nei piazzali della Sede Municipale, degli uffici postali, del Palasport, nei cortili interni degli stabili scolastici della Scuola Media ed Elementare, nei parcheggi della Zona Industriale, in P.zza Marconi, ecc.*); inoltre, per particolari e motivate situazioni di emergenza, l'Amministrazione appaltante potrà ordinare anche l'apertura di strade o accessi di proprietà privata (per esempio nei piazzali antistanti e/o retrostanti le chiese, perché i mezzi di soccorso possano raggiungere tempestivamente le abitazioni private, per soccorrere persone colte da malore o per altre necessità urgenti).

Le operazioni, che potranno prolungarsi per più ore, anche nei giorni festivi e in orario notturno, dovranno essere tempestive, regolari e continue; dovranno inoltre svolgersi in maniera spedita e completa, garantire un adeguato quantitativo di zone trattate a seconda dei mezzi impiegati, al fine di poter avere il più esatto riscontro possibile delle prestazioni svolte, per la loro successiva liquidazione in riferimento al prezzo orario stabilito.

Ogni esigenza particolare che dovesse pregiudicare il regolare svolgimento del servizio nei termini sopra esposti, dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Tecnico che ne verificherà la sussistenza e provvederà a impartire le specifiche istruzioni.

Lo sgombero della neve deve avvenire con l'avvertenza di garantire la più ampia larghezza transitabile della carreggiata e senza produrre danni alle pavimentazioni stradali in genere, ai marciapiedi, ai guard-rail o recinzioni o altre strutture esistenti. Eventuali accumuli di neve devono essere collocati fuori dalla sede pavimentata, con l'avvertenza di non ostacolare il viale pedonale o danneggiare la segnaletica verticale ed evitare altresì che i mezzi d'opera siano esposti verso zone sprovviste di barriere di protezione. Spetta alla Ditta, previa ricognizione sulla zona assegnata, individuare detti siti e segnalare eventuali zone di pericolo per la manovra dei propri mezzi dandone comunicazione ai propri operatori.

La Ditta deve intervenire nella zona con i mezzi, le attrezzature e il personale richiesto entro il tempo massimo di 60 minuti dal preavviso telefonico da parte dell'Ufficio Tecnico.

Si fa obbligo all'appaltatore di comunicare al Comune di Castelgomberto l'attivazione del servizio mediante l'invio di una comunicazione via fax al n.ro 0445 941577 o e-mail all'indirizzo: lavori.pubblici@comune.castelgomberto.vi.it.

Il servizio di sgombero neve deve essere eseguito con qualunque condizione meteorologica a qualsiasi ora della giornata (24 ore) anche festiva o prefestiva, nessuna esclusa, durante tutto il periodo di validità del contratto.

Lo sgombero della neve verrà eseguito per metà larghezza della sede stradale in andata e per l'altra metà in ritorno, nelle strade a doppio senso e per un solo passaggio per le altre, operazioni da ripetersi, continuando a nevicare, fino a che il piano viabile risulti completamente liberato dalla neve, secondo le prescrizioni del personale incaricato dell'Amministrazione Comunale.

Qualora l'Impresa fosse nell'impossibilità di aprire la carreggiata stradale nella misura sufficiente a garantire il doppio senso di marcia, essa dovrà provvedere, a sue cure e spese (da tener conto nel prezzo offerto), alla creazione di piazzole di scambio, di adeguata superficie, distanti l'una dall'altra di circa ml 100 (cento).

La Ditta è sempre tenuta ad intervenire, a proprie cure e spese, anche successivamente alla fine delle nevicate, per eliminare nel più breve tempo possibile la presenza di residui di neve sulla carreggiata, onde evitare la formazione di lastre di ghiaccio.

Si precisa che dovrà essere evidente il passaggio del mezzo e della lama spartineve, ovvero la sede stradale dovrà risultare priva di coltre nevosa e ghiaccio anche se sono necessari ulteriori passaggi aggiuntivi.

Eventuali situazioni di pericolo dovranno essere prontamente segnalate all'Ufficio Tecnico.

Art. 3: Ammontare presunto del servizio e compensi per le prestazioni.

L'importo a base d'appalto, per il servizio in argomento, nell'intero periodo decorrente dal 20/11/2019 e con scadenza al 31/03/2020, valutato ai fini della normativa applicabile, è di € 20.500,00 IVA esclusa, di cui € 19.650,00 soggetto a ribasso d'asta ed € 850,00 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso.

Tale importo potrà variare sia in aumento che in diminuzione, visto la imprevedibilità delle precipitazioni nevose, senza che la Ditta aggiudicataria possa vantare diritti o pretese all'infuori del pagamento di quanto dovuto in base alle effettive prestazioni rese.

Per lo svolgimento dei servizi, come indicati nel presente Foglio Condizioni, sono stabiliti i seguenti compensi:

- **compenso forfettario fisso**, per ogni stagione invernale, per la reperibilità del personale, per la disponibilità per l'attacco e stacco delle attrezzature, (lama, catene e apparecchiature spargi sale/ghiaino), per la preventiva prova stagionale di funzionamento dei meccanismi, per il loro posizionamento al fine di un pronto impiego, per l'eventuale disponibilità della zona di stoccaggio e carico sale/ghiaino. Tale compenso fisso viene liquidato in unica soluzione, al termine della stagione invernale e ad esso potranno essere detratte le eventuali penalità, previste al successivo art. 6;
- **compenso variabile** commisurato alla prestazione resa con idonea attrezzatura sgombraneve dichiarata in sede di gara, per il servizio di sgombero neve all'interno delle zone di competenza;
- **compenso variabile** commisurato alla prestazione resa con idonea attrezzatura sgombraneve dichiarata in sede di gara per il servizio di trattamento antighiaccio;
- **compenso straordinario** per lo sgombero dalla neve di piazzali o parcheggi ad uso pubblico, qualora richiesto dall'Amministrazione comunale, per lo smaltimento dei cumuli di neve in apposite discariche autorizzate, qualora richiesto dall'Amministrazione appaltante, comprensivi di nolo dell'escavatore con operatore.

Il compenso finale totale verrà erogato in unica soluzione (comprensivo sia dell'importo forfetario, sia di quello variabile, nonché delle prestazioni straordinarie eventualmente richieste), su liquidazione di fattura; potrà essere previsto un compenso parziale durante la stagione invernale, qualora l'importo lordo delle prestazioni rendicontate dalla Ditta raggiunga un ammontare complessivo pari ad almeno 8.000,00 €.

Al termine di ogni intervento, entro 4 giorni dalla conclusione della specifica emergenza, la Ditta dovrà compilare apposito rapportino riassuntivo delle prestazioni svolte, compilando il **modello A)** allegato, distinto per tipo di servizio svolto (sgombero neve e/o trattamento antighiaccio).

Se l'emergenza si prolunga per più di 7 giorni, il resoconto dovrà essere presentato ogni 4 giorni di prestazione del servizio.

L'Amministrazione appaltante potrà avvalersi della facoltà di non erogare i compensi dovuti, se i rapportini delle ore verranno presentati dopo la scadenza dei predetti termini.

Il compenso lordo verrà erogato al termine della stagione invernale, su presentazione del resoconto della prestazione professionale svolta, redatto sul **modello B)** allegato; la mancata presentazione del resoconto entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla conclusione della stagione invernale potrà causare il mancato pagamento dell'importo stabilito.

Art. 4 : Cauzione definitiva e polizze assicurative.

La Ditta aggiudicataria è obbligata a stipulare, per l'intera durata dell'appalto, se non già prevista nella copertura assicurativa del mezzo impiegato, una polizza di responsabilità civile e patrimoniale per un massimale di almeno € 20.000,00 (ventimila/00), per ciascun veicolo impiegato nell'appalto che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi e gli oneri di svolgimento del servizio da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nello svolgimento del servizio sino alla data di scadenza dell'appalto.

Art. 5 : Norme e prescrizioni integranti il Foglio Condizioni Esecutive.

L'Impresa dovrà ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni vigenti in materia di Codice Stradale e di Sicurezza ed Igiene del Lavoro.

Art. 6 : Requisiti per l'affidamento del servizio.

Il servizio verrà affidato alle ditte in possesso dei seguenti requisiti:

- iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
- in possesso dei requisiti di ordine generale come previsto dal D. Lgs. 50/2016;
- **in possesso, a titolo di proprietà o leasing finanziario, di n. 1 mezzo (pala gommata o terna o trattore);**
- in possesso di n. 1 autista per ogni mezzo utilizzato; il nominativo dovrà essere comunicato alla stazione appaltante prima dell'inizio dello svolgimento del servizio.

I mezzi di cui sopra, offerti dalla Ditta, devono essere collaudati dall'Ispezzorato per la Motorizzazione Civile per l'applicazione della lama sgombero neve, faro girevole ecc. e possedere l'idoneità (OMOLOGAZIONE) risultante dal libretto di circolazione.

Art. 7 : Modalità di contabilizzazione delle prestazioni.

Le prestazioni verranno contabilizzate:

- per il *servizio di sgombero neve* dal momento in cui il mezzo, dichiarato in sede di gara, si trova in strada, pronto per l'inizio delle operazioni;
- per il *trattamento antighiaccio* dal momento in cui i mezzi, dichiarati in sede di gara, si trovano all'interno del territorio comunale per l'inizio delle operazioni. Nel prezzo orario si intendono compensati anche i tempi necessari alle operazioni di carico. Al fine di agevolare le suddette operazioni, l'Amministrazione potrà prendere accordi anche con privati o con le stesse ditte incaricate, per l'istituzione di altre zone di stoccaggio ghiaino e sale diverse dal magazzino comunale.

Ogni intervento dovrà essere comunicato con apposito rapportino indicando l'orario e la via in cui viene iniziato il servizio, dell'orario di chiusura e l'elenco delle vie pulite e, a titolo informativo, i chilometri percorsi nonché eventuali note sullo svolgimento delle operazioni.

I servizi si intendono completi, comprensivi sia del tratto di destra che di quello di sinistra (cioè ad avvenuta pulizia di entrambe le corsie di marcia).

Inoltre non sarà concesso alcun compenso, oltre a quello offerto in sede di gara, per sgombero di neve di altezza superiore a cm. 10.

Art. 8 : Mezzi d'opera e garanzia di efficienza.

La Ditta presta la più ampia garanzia all'Ente sulla effettiva efficienza dei mezzi dichiarati in sede di gara impegnandosi alla loro tempestiva sostituzione con altri mezzi equivalenti nel caso di guasto o incidente anche durante l'espletamento del servizio.

La Ditta si impegna a verificare regolarmente le condizioni dei mezzi e delle attrezzature di cui dispone e a mantenerli in piena efficienza al fine di garantirne il tempestivo impiego.

Al verificarsi della sostituzione di un mezzo dovrà essere immediatamente informata per scritto l'Amministrazione la quale, sulla base del mezzo proposto, deciderà a suo insindacabile giudizio se accettarlo o meno; in caso positivo non si procederà alla determinazione di un eventuale nuovo prezzo.

Art. 9 : Dispositivi speciali.

I mezzi sgombraneve dovranno essere dotati di tutti i dispositivi speciali di avvistamento ed individuazione delle sagome di ingombro previsti dal Nuovo Codice della Strada (D.L. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.) e di tutto quanto altro possa occorrere per la completa e piena esecuzione del servizio, in particolare i mezzi dovranno rispondere ai requisiti di cui all'art. 58 del D.L. n. 285/92.

Art. 10 : Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore responsabilità dell'appaltatore.

Oltre agli oneri specificati nel presente Foglio Condizioni, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- pagamento degli indennizzi ai proprietari dei fondi posti lungo le strade del territorio comunale per eventuali danni ai terreni od ai frutti pendenti, conseguenti all'effettuazione del servizio;
- mantenere il transito lungo le strade interessate dai lavori di sgombero neve. L'Impresa è comunque responsabile della sicurezza del transito sia di giorno che di notte e dovrà adottare, quindi, tutte le opportune cautele relative ad ogni accorgimento occorrente per evitare inconvenienti al pubblico transito. Pertanto la Ditta si obbliga ad osservare tutte le norme del Codice della Strada per quanto concerne la sicurezza della circolazione stradale ed in particolare quanto contenuto all'art. 21 del Nuovo Codice della Strada;
- adottare, nell'espletamento del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando e facendo osservare tutte le norme di sicurezza per la prevenzione degli infortuni contenute, in particolare, nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. In particolare gli operai dovranno essere muniti di tutte le dotazioni personali quali cinture di sicurezza, corde, caschi, giubbotti luminosi, e quanto altro necessario per l'incolumità della persona. L'Impresa dovrà, pertanto, in ogni momento a semplice richiesta dell'Amministrazione, dimostrare di aver provveduto ad ogni obbligo assicurativo presso gli Istituti competenti;
- assumersi ogni più ampia responsabilità per danni a cose e persone dovute ad infortuni od incidenti nel corso di svolgimento del servizio, sollevando l'Amministrazione Comunale ed i suoi preposti addetti alla sorveglianza, assistenza e direzione da qualsiasi responsabilità civile e penale. Tali responsabilità sono invece a totale ed esclusivo carico dell'Impresa appaltatrice come pure quelle derivanti da controversie con terzi per danni, occupazioni, ecc.. La Ditta deve dichiarare espressamente, in sede di istanza di partecipazione, che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati si è tenuto conto in sede di formulazione dell'offerta economica;
- non ostruire le vie d'accesso laterali (sia carraie che pedonali) e i piazzali e assicurare adeguati spazi (piazzole) per l'incrocio dei mezzi nelle strade con carreggiata più stretta.

Art. 11 : Penalità.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le penali nei casi di inosservanza degli obblighi contrattuali decurtando il corrispondente importo dal compenso dovuto all'atto della liquidazione delle fatture senza necessità di ulteriore messa in mora.

Al fine di procedere regolarmente e con continuità allo sgombero delle strade oggetto dell'appalto, la Ditta non dovrà effettuare aperture di strade o accessi privati, ad eccezione delle particolari situazioni di emergenza previste al punto 2; se verrà accertata tale negligenza nell'esecuzione del servizio (che comporta ritardi nell'apertura di altre strade comunali), l'Amministrazione aggiudicataria applicherà una penale di 100,00 € per ogni strada o accesso privato sgomberato (e pertanto cumulabili) che verrà detratta dal fisso (erogato a fine stagione) e dall'importo orario, nel caso in cui la somma delle penali applicate superi il fisso.

Saranno applicate le seguenti penali:

- € 250,00 (duecentocinquanta/00) per la mancata apertura delle strade quando la neve abbia superato lo spessore minimo di 7 cm in qualsiasi punto del territorio comunale;
- € 500,00 (cinquecento/00) per l'uscita oltre i 60 minuti a seguito di preavviso telefonico da parte dell'Ufficio Tecnico;
- € 1.000,00 (mille/00) per irreperibilità da parte della Ditta appaltatrice o per mancata uscita.

Per ogni altra inosservanza dei patti esplicitamente sottoscritti sarà applicata una penale da un minimo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00) a seconda della gravità della inadempienza contrattuale.

La Ditta prende atto che questo servizio può essere prestato in condizioni atmosferiche avverse (nevicata eccezionali per quantità e durata, gelate particolarmente estese e durature, condizioni particolari della neve) senza che queste siano considerate causa di forza maggiore per l'effettuazione del servizio.

Art. 12 : Manutenzione e circolazione dei mezzi, rotture o guasti.

Tutta l'attrezzatura necessaria per effettuare il servizio dovrà essere stata verificata e testata dalla Ditta, affinché sia in perfetta efficienza prima dell'inizio della stagione invernale.

Al fine di garantire l'efficienza del servizio la Ditta s'impegna, fin dall'inizio di ogni stagione invernale, ad organizzare la messa in strada delle macchine con la dovuta celerità, predisponendo al riguardo sistemi di rapido montaggio delle attrezzature specifiche, delle gomme con catene e quanto altro.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di far effettuare dal proprio personale le necessarie verifiche ai mezzi ed alle attrezzature, indicando eventuali azioni correttive.

Tutti i mezzi impiegati nella rimozione della neve devono essere dotati di idonee gomme attrezzate con catene ed opportunamente zavorrati.

La Ditta provvederà, per ogni singolo mezzo, ad una dotazione di personale in misura sufficiente a garantire il turn-over del personale nel caso in cui sia impiegato per una durata temporale superiore a quella stabilita dalla legge e dal CCNL di categoria.

Resta in carico alla Ditta anche ogni onere per guasti ai mezzi, rotture di fanalerie, catene anti scivolamento, lame spartineve (se non sono di proprietà comunale), ecc.

Per tali circostanze, nel caso in cui il mezzo risultasse provvisoriamente inutilizzabile, la Ditta dovrà informare prontamente l'Amministrazione appaltante, per poter garantire la continuità del servizio di sgombero con altri mezzi o con il personale della squadra operai.

Art. 13 : Scioglimento del contratto e potere di sostituzione.

L'Ente può sostituirsi alla Ditta inadempiente, al fine di tutelare la pubblica incolumità e garantire lo svolgimento del pubblico servizio, avvalendosi di mezzi e personale proprio o di altra Ditta disponibile sul mercato.

Nel caso suddetto, salva ogni altra azione, l'eventuale maggior costo del servizio sarà posto a carico della Ditta inadempiente.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione del servizio;
- inadempimento alle disposizioni del presente contratto;
- manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio;
- mancato preavviso in caso di sciopero;

- apertura di una procedura fallimentare a carico della Ditta appaltatrice o coinvolgimento della stessa in procedure concorsuali;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul posto di lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione del servizio o mancate riprese dello stesso da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli integrativi locali;
- incuria nell'esecuzione del servizio o mancata osservanza alle prescrizioni di cui al presente Foglio Condizioni o di quelle impartite dal personale tecnico comunale;
- accertato subappalto, non autorizzato, di parte o di tutto il servizio in parola.

In ognuna delle sopracitate ipotesi, la stazione appaltante non liquiderà le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 14 : Revisione prezzi.

I prezzi offerti rimarranno fissi ed invariati per tutto il periodo di appalto.

Art. 15 : Divieto di subappalto.

E' assolutamente vietato, pena la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato, di parte o di tutto il servizio in parola.

MOD. A)

RAPPORTO DI PRESTAZIONE N. _____ DEL _____

A) Servizio *trattamento antighiaccio*:

_ Ore trattamento antighiaccio: _____

_ Orario inizio _____

_ Via di inizio servizio _____

_ Orario fine _____

_ Elenco vie trattate:

_ N. carichi: _____

Sono stati percorsi _____ km

Note:

B) Servizio *sgombero neve*:

_ Ore sgombero neve: _____

_ Orario inizio _____

_ Via di inizio servizio _____

_ Orario fine _____

_ Elenco vie trattate:

_ N. carichi: _____

Sono stati percorsi _____ km

Note:

MOD. B)

Al Signor SINDACO
del Comune di
CASTELGOMBERTO

OGGETTO: Resoconto prestazione professionale.

Con la presente invio resoconto della attività svolta a favore di codesto Comune:

A) Servizio *trattamento antighiaccio*:

_ Totale ore trattamento antighiaccio: _____

B) Servizio *sgombero neve*:

_ Totale ore sgombero neve: _____

C) ristoro della disponibilità del mezzo per il servizio.

Chiedo pertanto che mi sia liquidato il compenso pattuito.

Distinti saluti.

Castelgomberto, _____

(timbro e firma)